MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115, IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE

Art. 4

COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali, il trattamento speciale previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 968, n. 1115, puo' essere corrisposto per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresi' il diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Versione in vigore dal 7 settembre 1972, non più in vigore dal 11 agosto 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione
Estremi	Legge 8 agosto 1972, n. 464
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-5-novembre-1968-n-1115-in/art-4-comma-abrogato-dalla-l-23-luglio-1991-n-223/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it